# COMUNE DI ROMENTINO

**Provincia di Novara**

**OGGETTO:** **1) Lavori di costruzione nuova pavimentazione bitumata in via Monte Rosa.**

**2) Lavori di costruzione nuova pavimentazione bitumata in via XXV Aprile.**

## PROGETTO ESECUTIVO

## ELABORATO n. 4

## SCHEMA DI CONTRATTO

(ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Riggio

Progettista incaricato: Arch. Elena Riggio

Romentino, 30 aprile 2015

## COMUNE DI ROMENTINO

**Provincia di Novara**

==========

## CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI:**

- **COSTRUZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN VIA MONTE ROSA**
- **COSTRUZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN VIA XXV APRILE**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno .....del mese di ....., nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott ....., Segretario Generale del Comune di Romentino (NO), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi: a) la Sig.ra Elena Arch. Riggio nata a Villadossola (VB) il 16.02.1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Romentino, codice fiscale e Partita IVA 00225920032, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area LL. PP. del Comune di Romentino, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante"; b) il Sig. ..... residente in ..... in qualità di .....dell'Impresa.....con sede in ..... codice fiscale e Partita IVA ....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore" comparenti la cui identità personale e capacità giuridica io Segretario/a comunale sono personalmente certo

**PREMESSO**

- che con delibera di Giunta Comunale n. ..... in data ..... fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, per un importo a base d'asta di € ..... oltre all'IVA di legge e alle somme a disposizione dell' Amministrazione ammontanti a € .....;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. … del …….. veniva indetta la gara per la ricerca del contraente per la realizzazione dei lavori di "Costruzione di nuova pavimentazione bitumata in via Monte Rosa" e "Costruzione di nuova pavimentazione bitumata in via XXV Aprile" mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6, art. 83, e 122 comma 7-bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., da espletarsi con il metodo dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. … del ……. si affidavano definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa ……., a fronte del ribasso del ……. per un importo contrattuale di € ……. comprensivo di € …….. per oneri per la sicurezza, oltre iva di legge.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Art. 1-Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Art. 2-Ammontare dell'appalto**

a) L' Importo contrattuale ammonta a euro ..... (diconsi euro .....), di cui: euro ..... per lavori veri e propri; euro ..... per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

b) L'importo contrattuale è al netto dell' IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

c) Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "F", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

**Art. 3-Condizioni generali del contratto**

a) L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

b) E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo.

**Art. 4-Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

a) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Romentino, Via Chiodini n. 1, presso gli uffici comunali.

b) Ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto b) e seguenti del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

c) Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell' appaltatore, i signori:

……

……

d) Ove non diversamente disposto successivamente mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: ..... ..

e) Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non concede i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e normali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore e il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può eseguire il cambiamento immediato del rappresentante dell' appaltatore, previa motivata comunicazione.

f) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

**Art. 5-Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

a) I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato "F" e degli articoli 154 e 199 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

b) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **55 (cinquantacinque )** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Art. 6- Penale per i ritardi**

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,l 0 per cento dell' importo contrattuale, corrispondente a € ..... ..

b) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

**Art. 7-Sospensioni o riprese dei lavori**

a) E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e dall'dall'art. 158 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

b) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione.

c) Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

d) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all' appaltatore alcun compenso e indennizzo.

e) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

## Art. 8-Oneri a carico dell'appaltatore

a) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

b) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

1. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
2. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
3. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
4. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. le vie di accesso al cantiere;
6. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei

lavori;

7. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per deposito od estrazioni di materiali;

8. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

c) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

d) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

e) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

f) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

## Art. 9-Contabilità dei lavori

a) La contabilità dei lavori a corpo sarà effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, sulla base dei lavori eseguiti.

b) La Direzione Lavori provvederà in contradditorio con l'Appaltatore, alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori determinandone la percentuale di avanzamento e procedendo di conseguenza alla relativa liquidazione per i pagamenti.

c) Il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.

d) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

e) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie omogenee di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

f) La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

g) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede alle misure secondo le relative speciali disposizioni.

h) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**Art.l0 -Invariabilità del corrispettivo**

a) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

b) In deroga a quanto previsto dal punto a), trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

c) Qualora, per cause non imputabili all' appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

**Art.11-Variazioni al progetto e al corrispettivo**

a) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di coordinamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

b) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

**Art.12 -Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

a) Non è dovuta alcuna anticipazione.

b) All'Appaltatore verranno corrisposti due pagamenti in acconto, il primo, per l'ammontare delle opere realizzate, al raggiungimento del 50% delle opere da realizzare, attestato con Verbale dal Direttore dei Lavori. Gli importi saranno al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4,

comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

c) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall' appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all' emissione del certificato di pagamento.

d) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

e) Il pagamento della rata di saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i..

**Art.13 -Ritardo nei pagamenti**

a) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

b) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Art.14 -Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

a) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

b) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto temine di due anni equivale ad approvazione.

c) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell' opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

d) L'appaltante deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell' appalto fino all' approvazione, esplicita o tacita, degli atti di certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Art.15 -Risoluzione del contratto**

a) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

l. frode nell' esecuzione dei lavori;

2. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

4. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione agli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

5. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell' opera;

9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.;

l0. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**Art.16 -Controversie**

a) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costruito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell' ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

b) Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del

contendere.

c) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. 163/06, saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

**Art.17-Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

a) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

b) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

c) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

d) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

e) Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

f) Ai sensi dell'articolo 2, comma l, del decreto legge n. 210/2002 convertito dalla legge n. 266/2002, l'aggiudicatario ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata dalla Cassa Edile di ……. in data ..... numero d'ordine …...

**Art.18-Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

a) L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

1. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

b) Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera a) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

c) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

d) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

e) L'appaltatore informa sulle lavorazioni, nonché sulle lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injuryfree".

**Art.19-Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

a) Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 e del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998.

b) L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Art.20-Subappalto**

a) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

b) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell' articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

c) restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e dall'articolo 170, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

d) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Art.21-Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

a) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero ..... in data..... rilasciata …..... per l'importo di € ..... pari al 10% dell'importo del

presente contratto.

b) La garanzia può essere svincolata, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, all'atto della comunicazione di fine lavori accertata dal Direttore dei Lavori.

c) La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all' emissione del certificato di regolare esecuzione.

d) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

e) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

**Art.22-Obblighi assicurativi**

a) Ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs *163/2006* e s.m.i., l'Appaltatore assume le responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

b) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo la polizza assicurativa numero ..... in data..... rilasciata …..... per l'importo di € ..... sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, sia per quanto attiene impianti e opere permanenti che per ogni responsabilità civile a favore di terzi.

**Art.23-Documenti che fanno parte del contratto**

a) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l' elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- il quadro economico di spesa del progetto esecutivo così sintetizzato:

| | | |
|---|---|---|
| - Importo lavori a base d'asta | € | ……. |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | ……. |
| - Somme a disposizione dell' Amministrazione per spese tecniche, IVA, CNPAIA, imprevisti | € | ……. |
| TOTALE | € | ……. |

**Art.24-Richiamo a norme legislative e regolamenti**

a) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

**Art.25-Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

a) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

b) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

c ) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

d) L' imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il sottoscritto Ufficiale rogante, ha ricevuto quest'atto e ne ha dato lettura alle parti, che a sua richiesta l'hanno dichiarato conforme alla volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Riggio

Progettista incaricato: Arch. Elena Riggio

L’Appaltatore

Romentino, ……